



Documento sulle Rendite Vitalizie

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 luglio 2026

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

*Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale - Fondi Pensione Preesistenti*

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Requisiti	3
3. Convenzioni stipulate dal Fondo	4
4. Presentazione della richiesta	7
5. Tempistiche di erogazione	8
6. Comparto di erogazione	9
7. Calcolo dell'importo della Prestazione	9
8. Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità	9
9. Costi	10
10. Aspetti fiscali	10
11. Entrata in vigore	11
Allegati	11

1. Premessa

Il presente Documento descrive le modalità operative con cui il Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni – FOPDIRE (di seguito “Fondo”) eroga agli Iscritti la Prestazione Pensionistica in Rendita ai sensi dell’art. 11, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”).

La Prestazione Pensionistica in Rendita, che rappresenta una pensione complementare (2° pilastro) che si aggiunge a quella pubblica (1° pilastro), è erogata dalle Compagnie di Assicurazione con cui il Fondo ha stipulato una specifica convenzione.

Nell’Allegato n. 1 è riportato un approfondimento sulle principali caratteristiche della rendita vitalizia.

2. Requisiti

La normativa prevede che l’Iscritto possa chiedere la Prestazione Pensionistica in presenza dei seguenti requisiti:

- maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

Al riguardo, per chiedere la prestazione non occorre l’effettivo pensionamento, ma soltanto la maturazione dei requisiti della pensione di base, qualunque sia la forma di pensionamento per la quale sono maturati detti requisiti (vecchiaia o anticipata).

- iscrizione da almeno cinque anni a forme pensionistiche complementari.

Tale termine è ridotto a tre anni nel caso di cessazione dell’attività lavorativa, anche in assenza dei requisiti per la pensione obbligatoria, e trasferimento tra Stati membri dell’Unione Europea.

La Prestazione Pensionistica può essere richiesta sotto forma di Capitale, Rendita Vitalizia o Altre Prestazioni Pensionistiche (Rendita a Durata Definita, Prelievi Liberamente Determinabili ed Erogazione Frazionata¹).

La normativa prevede che la tipologia di Prestazione Pensionistica richiedibile sia differenziata in relazione alla tipologia di Iscritti.

Vecchi Iscritti

Si tratta degli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbiano trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.

Possono richiedere la Prestazione Pensionistica:

- interamente in Capitale; in tal caso si applica la c.d. “*Vecchia fiscalità*” (v. paragrafo 8 del “*Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale*”);
- parte in Capitale e parte in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche, a condizione che optino per l’applicazione della fiscalità prevista per i Nuovi Iscritti (v. paragrafo 8 del “*Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale*” e paragrafo 10 del presente Documento). In particolare, la Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche deve essere richiesta su almeno il 50% della posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*).

¹ La Prestazione Pensionistica sotto forma di Erogazione Frazionata è stata introdotta con decorrenza 31 ottobre 2026.

Nuovi Iscritti

Si tratta degli Iscritti al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbiano trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.

Possono chiedere la Prestazione Pensionistica:

- interamente in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche;
- parte in Capitale e parte in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche. In particolare, la Prestazione Pensionistica in Capitale deve essere richiesta fino a un massimo del 50% della posizione previdenziale maturata; il restante deve essere richiesto in Rendita Vitalizia o nelle Altre Prestazioni Pensionistiche.

Nel calcolo del limite del 50% del Capitale, si devono considerare anche le Anticipazioni pregresse non reintegrate, applicando la seguente formula:

$$(\text{Posizione previdenziale maturata} - \text{Anticipazioni pregresse non reintegrate}) \times 50\%$$

Pertanto, in tal caso, la percentuale della posizione previdenziale da destinare a Capitale sarà inferiore a quella da destinare a Rendita Vitalizia o alle Altre Prestazioni Pensionistiche.

I Nuovi Iscritti possono anche richiedere la Prestazione Pensionistica in Capitale per il 100% della posizione previdenziale maturata nel caso in cui l'importo della rendita vitalizia calcolata sul 70% della posizione sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (v. allegato n. 1 del "*Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale*" per una simulazione per il calcolo degli importi massimi della posizione che consentono di richiedere la Prestazione Pensionistica in Capitale per il 100%).

Le Prestazioni Pensionistiche in Capitale sono descritte nel "*Documento sulle Prestazioni Pensionistiche in Capitale*"; le Prestazioni Pensionistiche in Rendita a Durata Definita, Prelievi Liberamente Determinabili ed Erogazione Frazionata sono descritte nel "*Documento sulle Altre Prestazioni Pensionistiche*". I documenti sono pubblicati sul sito web del Fondo

3. Convenzioni stipulate dal Fondo

Il Fondo ha stipulato una convenzione per l'erogazione della Rendita Vitalizia con Helvetia Vita S.p.A. con durata indeterminata, salvo facoltà disdetta a ogni data di ricorrenza quinquennale dalla originaria data di efficacia (1° gennaio 2012).

La richiesta della Prestazione Pensionistica in Rendita si perfeziona con la formalizzazione da parte dell'Iscritto della Scheda Individuale di Adesione con cui aderisce alla Convenzione stipulata dal Fondo, indicando la tipologia di Rendita Vitalizia scelta; con tale formalizzazione, si ha il c.d. Ingresso in Rendita Vitalizia dell'Iscritto, che acquisisce la qualifica di Beneficiario per il Fondo Pensione e di Assicurato per la Compagnia di Assicurazione.

A seguito della formalizzazione, il Fondo trasferisce la posizione previdenziale maturata (c.d. Premio Unico) a Helvetia Vita che provvederà a investirla nella Gestione Separata "Fondo SV" e a erogare le rendite vitalizie ai Beneficiari, il cui importo terrà conto, oltre che dei coefficienti di trasformazione e dei costi di caricamento applicati dalla Compagnia, anche del rendimento della Gestione Separata.

Per la convenzione stipulata dal FOPDIRE sono di seguito riportate:

- le tipologie di rendita vitalizia che l'Isritto può scegliere;
- le principali variabili che incidono sull'importo della rendita vitalizia.

L'Isritto può tuttavia trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare a cui può aderire, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima.

Tipologie di Rendita Vitalizia

Rendita Vitalizia Immediata Rivalutabile Posticipata a Premio Unico su Testa Singola

La Compagnia paga la rendita all'Assicurato finché egli è in vita.

La Prestazione Pensionistica si estingue con il decesso dell'Assicurato.

Tale tipologia è adatta a chi desidera avere l'importo più elevato possibile dalla somma trasformata in Rendita Vitalizia, rinunciando a ulteriori prestazioni per i propri superstiti (situazione che invece si verifica nel caso della rendita vitalizia reversibile, della rendita vitalizia certa per 5 o 10 anni e della rendita vitalizia controassicurata).

Rendita Vitalizia Immediata Rivalutabile Posticipata a Premio Unico su Due Teste

La Compagnia paga la Rendita Vitalizia:

- all'Assicurato finché egli è in vita;
- al decesso dell'Assicurato, alla seconda testa (c.d. reversionaria) se è in vita e nella misura (c.d. percentuale di reversibilità) scelta dall'Assicurato; in particolare, la percentuale di reversibilità può essere del 50%, del 75% o del 100%. La testa reversionaria non deve avere un'età inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella dell'Assicurato e non può essere modificata dopo l'inizio dell'erogazione della Rendita Vitalizia.

La Prestazione Pensionistica si estingue con il decesso della testa reversionaria oppure, se quest'ultima è deceduta prima dell'Assicurato, con il decesso dell'Assicurato.

Tale tipologia è adatta per chi desidera proteggere un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso.

Rendita Vitalizia Immediata Rivalutabile Posticipata a Premio Unico su Testa Singola pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni

La Compagnia paga la Rendita Vitalizia:

- per i primi 5 o 10 anni all'Assicurato o, in caso di decesso, ai beneficiari indicati;
- dopo il 5° o 10° anno all'Assicurato, solo se egli è in vita e finché è in vita.

La Prestazione Pensionistica si estingue:

- al 5° o al 10°, se l'Assicurato è deceduto nei primi 5 (cinque) o 10 (dieci) anni.
- dopo il 5° o il 10°, con il decesso dell'Assicurato.

Tale tipologia è adatta per chi desidera proteggere i propri superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.

Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della Rendita Vitalizia.

Rendita Vitalizia Immediata Rivalutabile Posticipata a Premio Unico su Testa Singola con Controassicurazione

Il Premio Unico corrisposto dal Fondo alla Compagnia è ripartito in due componenti:

A. il premio unico pagato per la componente di Rendita Vitalizia Immediata Rivalutabile Posticipata su Testa Singola;

B. il premio unico pagato per la componente “Controassicurazione”.

La Compagnia paga la Rendita Vitalizia all'Assicurato, determinata sulla base della componente A, finché egli è in vita.

Al decesso dell'Assicurato, la Compagnia paga ai beneficiari indicati l'importo, se positivo, determinato quale differenza tra:

- la componente A; e
- la somma delle rate di rendita corrisposte all'Assicurato fino al decesso.

La Prestazione Pensionistica si estingue con il decesso dell'Assicurato.

Tale tipologia è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, al fine di garantire loro l'erogazione della parte di capitale che non è stata erogata sotto forma di Rendita Vitalizia.

Rendita Vitalizia Immediata Rivalutabile Posticipata a Premio Unico su Testa Singola con raddoppio all'80° anno di vita dell'Assicurato

La Compagnia paga la Rendita Vitalizia all'Assicurato finché egli è in vita; a partire dal compimento dell'80° anno di vita dell'Assicurato, la Compagnia paga la Rendita Vitalizia determinata dalle seguenti due componenti:

- importo della Rendita Vitalizia pagata al 79° anno di vita rivalutata secondo le modalità di seguito indicate;
- importo della Rendita Vitalizia pagata al 1° anno.

La Prestazione Pensionistica si estingue con il decesso dell'Assicurato.

Tale tipologia è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato all'avanzare dell'età, pur non trovandosi in una situazione di non autosufficienza.

Basi tecniche e finanziarie

La Compagnia calcola l'importo della Rendita Vitalizia utilizzando le seguenti basi tecniche e finanziarie.

Tavola di mortalità

La tavola di mortalità utilizzata è la IPS55, distinta per sesso, emessa dall'ANIA nel 2015 sulla base di uno studio effettuato sulla generazione nata nel 1955.

Tasso tecnico

Il tasso tecnico rappresenta il tasso annuo di rendimento minimo che la Compagnia riconosce all'Assicurato. È utilizzato sia per il calcolo della prima rata della Rendita Vitalizia che per la rivalutazione delle rate successive.

Il tasso tecnico da utilizzare è pari allo 0,75%

Costo di caricamento sul Premio Unico

Il costo è pari allo 0,50% del Premio Unico ed è trattenuto dalla Compagnia al momento della conversione del Premio Unico in Rendita Vitalizia.

Il costo è incluso nei coefficienti di conversione del Premio Unico in Rendita Vitalizia.

Costo di caricamento annuo

Il costo è pari all'1,50% della rata di Rendita Vitalizia annua ed è trattenuto dalla Compagnia al momento della determinazione della rata di Rendita Vitalizia.

Il costo è incluso nei coefficienti di conversione del Premio Unico in Rendita Vitalizia.

Gestione Separata

La Gestione Separata in cui la Compagnia investe il Premio Unico è il Fondo SV.

Rendimento della Gestione Separata riconosciuto

Il rendimento riconosciuto è pari al rendimento della Gestione Separata moltiplicato per l'aliquota di retrocessione, che non può risultare inferiore al 95%.

Costo sul rendimento della Gestione Separata

Il costo è pari al rendimento della Gestione Separata moltiplicato per la differenza tra 100% e l'aliquota di retrocessione di cui sopra. Il costo non può risultare superiore al 5%.

Rivalutazione

La rivalutazione annua è pari alla differenza tra il rendimento della Gestione Separata riconosciuto e il Tasso Tecnico, attualizzata per un anno sulla base del Tasso Tecnico. In particolare, si applica la seguente formula:

$$R_a = \frac{(R_{GS} \times A_r) - T_T}{1 + T_T}$$

dove:

R_{GS} = Rendimento del Fondo SV;

A_r = Aliquota di retrocessione, pari al 95% del rendimento del Fondo SV;

T_T = Tasso Tecnico, pari allo 0,75%.

Le rivalutazioni della rata effettuate negli anni precedenti sono definitivamente acquisite.

Documentazione contrattuale

La documentazione contrattuale delle rendite è disponibile sul sito *web* del Fondo nell'apposita sezione "Documentazione sulle Rendite", a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta della Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia.

Nell'allegato n. 2 è riportato una simulazione sul calcolo della prima rata di Rendita Vitalizia nonché delle rate successive sulla base della convenzione stipulata con Helvetia Vita S.p.A.

4. Presentazione della richiesta

L'Iscritto effettua la richiesta nella propria Area Riservata presente sul sito *web* del Fondo, allegando la seguente documentazione per consentire al Fondo la verifica della sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione:

- documento d'identità e codice fiscale;
- attestazione della titolarità del conto corrente su carta intestata della banca o stralcio dell'estratto conto con intestazione e indicazione del titolare;
- informativa sul Trattamento dei Dati Personali firmata per presa visione;
- richiesta della Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia, con cui specifica le tipologie di rendita, offerte dalla Compagnia di Assicurazione convenzionata dal Fondo, per le quali richiede il relativo preventivo, utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *web* del Fondo;
- certificazione rilasciata dagli enti previdenziali (quali l'INPS) attestante il possesso del requisito pensionistico;
- attestazione dell'eventuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare, rilasciata da quest'ultima, e presso cui l'Iscritto conserva una posizione; tale attestazione consente al Fondo di determinare il numero degli anni complessivi di iscrizione alla previdenza complementare e la corretta aliquota fiscale da applicare alla base imponibile della prestazione (v. paragrafo 10).

5. Tempistiche di erogazione

L'Iscritto deve presentare, al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di erogazione di seguito indicate, la richiesta di Prestazione Pensionistica Vitalizia, corredata della documentazione corretta e completa:

- entro il 20 del mese (m), con esclusione dei mesi di agosto e dicembre; se il giorno 20 del mese (m) è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente;
- entro il 5 agosto, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo;
- entro il 15 dicembre, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

La documentazione corretta e completa consente al Fondo di attestare la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla prestazione.

Il Fondo effettua le seguenti attività:

- l'ultimo giorno del mese (m), disinvestimento delle quote, di cui l'Iscritto è titolare, sulla base del valore quota della fine del mese (m) asseverato dal Depositario;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo (m+1), richiesta alla Compagnia di Assicurazione del preventivo per la tipologia di Rendita Vitalizia scelta dall'Iscritto;
- supporto all'Iscritto nella formalizzazione della Scheda Individuale di Adesione in cui sono indicati, tra l'altro, la tipologia di Rendita Vitalizia scelta e il Premio Unico Lordo, corrispondente alla posizione previdenziale maturata oggetto di Rendita Vitalizia;
- pagamento alla Compagnia di Assicurazione del Premio Unico Lordo.

La Scheda Individuale di Adesione deve essere formalizzata dall'Iscritto entro il giorno 5 del mese (m+2) ai fini della decorrenza della Rendita Vitalizia nello stesso mese.

Nel caso in cui l'Iscritto presenti la richiesta di Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia, corredata della documentazione corretta e completa, oltre il 20 del mese (m) e prima del 20 del mese (m+1), le tempistiche sopra indicate slittano di un mese.

Nell'allegato n. 3 sono riportate le tempistiche distintamente per ciascun mese di potenziale richiesta di Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia.

6. Comparto di erogazione

Il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale accumulata nel Comparto in cui l'Iscritto risulta alla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui l'Iscritto abbia, all'atto della richiesta, la posizione accumulata in due Comparti, avendo aderito al Profilo Multicomparto, il Fondo eroga la prestazione utilizzando la posizione previdenziale maturata in entrambi i Comparti in proporzione ai rispettivi ammontari.

Nel caso sia in corso un cambio Comparto su richiesta dell'Iscritto, quest'ultimo può presentare la domanda di Prestazione soltanto dopo l'aggiornamento della posizione; a tal fine, è necessario attendere l'asseveramento da parte del Depositario del valore quota con cui è stato effettuato il cambio Comparto.

7. Calcolo dell'importo della Prestazione

Il Fondo calcola l'importo lordo della Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia da erogare come segue:

$$\text{Importo lordo} = \text{N. quote da disinvestire} \times \text{Valore quota}$$

Il numero delle quote da disinvestire è calcolato come segue:

- nel caso di Prestazione Pensionistica in Capitale e in Rendita Vitalizia, il numero delle quote è pari alla percentuale della posizione in Rendita richiesta applicata al numero delle quote complessive di cui l'Iscritto è titolare. In particolare, tale percentuale dovrà essere non inferiore al 50% in assenza di Anticipazioni pregresse oppure in presenza di Anticipazioni pregresse interamente reintegrate; in caso contrario, tale percentuale è superiore al 50%.
- nel caso di Prestazione Pensionistica interamente in Rendita Vitalizia, il numero delle quote è pari al 100% del numero delle quote complessive, di cui l'Iscritto è titolare.

Il valore quota è il valore asseverato dal Depositario alla data del disinvestimento.

L'importo della Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia risultante da eventuali simulazioni effettuate dall'Iscritto prima o al momento della richiesta è provvisorio; l'importo definitivo dipenderà dal valore quota alla data di disinvestimento e quindi potrà variare in relazione ai rendimenti positivi o negativi maturati nel/i Comparto/i di iscrizione nel periodo intercorrente tra la data della richiesta e la data di disinvestimento.

Nell'allegato n. 4 è riportata una simulazione del calcolo della percentuale della posizione previdenziale maturata da destinare a Prestazione Pensionistica in Capitale e in Rendita Vitalizia.

8. Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

Le Prestazioni Pensionistiche in Rendita Vitalizia sono assoggettate ai medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dalla normativa vigente per le prestazioni pensionistiche a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

9. Costi

Il Fondo non addebita all'Iscritto alcun costo amministrativo per la gestione della richiesta di Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia.

10. Aspetti fiscali

La Compagnia di Assicurazione calcola, in sede di erogazione della Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia e secondo le modalità di seguito indicate, l'imposta:

- sulla posizione previdenziale maturata presso il Fondo e trasferita alla Compagnia sotto forma di Premio Unico;
- sui rendimenti finanziari maturati presso la Gestione Separata, in cui è stato investito il Premio Unico.

10.1 Tassazione della posizione previdenziale maturata presso il Fondo

La Compagnia di Assicurazione calcola l'imposta sulla base imponibile della posizione previdenziale maturata presso il Fondo a titolo di:

- per la posizione maturata fino al 31 dicembre 2000 (*periodo K1*)
tassazione ordinaria;
- per posizione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 (*periodo K2*)
tassazione ordinaria;
- per la posizione maturata dal 1° gennaio 2007 (*periodo K3*)
tassazione sostitutiva definitiva.

A tal fine, il Fondo trasmette alla Compagnia le informazioni per il calcolo dell'imposta.

Sono di seguito riportati i criteri di determinazione della base imponibile e dell'aliquota d'imposta.

Base imponibile

Periodo K1

La posizione previdenziale maturata è ridotta del 12,50%. Pertanto, la base imponibile è pari all'87,50% della posizione.

Periodo K2

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Periodo K3

La posizione previdenziale maturata è ridotta di: (i) contributi versati dall'Iscritto e non dedotti; (ii) rendimenti finanziari maturati nella fase di accumulo.

Aliquota d'imposta

Periodi K1 e K2

Si applicano le aliquote Irpef vigenti alla data di erogazione della Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia, incluse le addizionali regionali e comunali.

Periodo K3

Si applica l'aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è il 6% che corrisponde a un periodo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari pari ad almeno 35 anni. Pertanto, l'aliquota minima è il 9%.

Qualora la data di iscrizione alla previdenza complementare sia anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione anteriori al 2007 sono computabili fino a un massimo di 15.

10.2 Tassazione dei rendimenti finanziari maturati presso la Gestione Separata

La Compagnia di Assicurazione calcola l'imposta sui rendimenti finanziari maturati presso la Gestione Separata (in cui è stato investito il Premio Unico) a titolo di tassazione sostitutiva definitiva.

Base imponibile

La base imponibile è pari all'ammontare complessivo dei rendimenti finanziari maturati.

Aliquota

Si applica l'aliquota del 26%, ridotta al 12,50% per i redditi su titoli pubblici italiani ed equiparati.

Nell'allegato n. 5 è riportato il quadro normativo fiscale, distintamente per ciascun periodo fiscale.

11. Entrata in vigore

Il presente Documento entra in vigore il 1° agosto 2026.

Allegati

Allegato n. 1	Principali caratteristiche della Rendita Vitalizia
Allegato n. 2	Simulazione calcolo delle rate di Rendita Vitalizia
Allegato n. 3	Tempistiche erogazione Prestazioni Pensionistiche in Rendita Vitalizia
Allegato n. 4	Simulazione percentuale posizione per Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia
Allegato n. 5	Quadro normativo fiscale Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia

Allegato n. 1 – Principali caratteristiche della Rendita Vitalizia

Classificazione

La Rendita Vitalizia può essere classificata secondo i seguenti criteri:

- Durata: la Rendita Vitalizia è definita temporanea se è erogata per un periodo limitato di tempo; è definita vitalizia se è erogata per tutto l'arco temporale in cui il beneficiario è in vita;
- Inizio dell'erogazione: la Rendita Vitalizia è definita immediata se la prima rata è erogata nel medesimo periodo temporale in cui matura il diritto al percepimento (ad esempio: l'anno di accesso al pensionamento); è definita differita se la prima rata è erogata dopo un intervallo temporale prestabilito;
- Tempistica: la Rendita Vitalizia è definita anticipata se è erogata a inizio periodo; è definita posticipata se è erogata a fine periodo;
- Periodicità: la Rendita Vitalizia può essere erogata con cadenza annuale oppure a intervalli infrannuali (ad esempio: ogni mese od ogni semestre);
- Reversibilità: la Rendita Vitalizia è reversibile se, a seguito del decesso dell'Assicurato, è erogata alla persona indicata come reversionario e, pertanto, termina con il decesso di quest'ultimo; in caso contrario, la Rendita Vitalizia è irreversibile e termina con il decesso dell'Assicurato.

Calcolo

La Compagnia di Assicurazione calcola la prima rata della Rendita Vitalizia dividendo la posizione previdenziale maturata dall'Isritto nella fase di accumulo per uno specifico coefficiente di trasformazione in rendita vitalizia. Tale coefficiente, denominato "valore attuale medio delle rate future di una rendita unitaria", rappresenta il valore attualizzato delle rendite future che saranno erogate fino al verificarsi dell'evento che conclude il contratto (ad esempio: il decesso dell'Assicurato).

L'importo della prima rata è influenzato, oltre che dall'importo del Premio Unico, dalle tavole di mortalità, dal tasso tecnico e dai costi applicati (v. paragrafo seguente).

Le rate successive della Rendita Vitalizia sono rivalutate annualmente.

L'importo delle rate successive è influenzato dal tasso di rivalutazione previsto nella convenzione, dal tasso tecnico e dai costi applicati (v. paragrafo seguente).

L'importo della rata successiva non può essere inferiore a quello della rata precedente.

Principali variabili

Le principali variabili che influenzano il calcolo della Rendita Vitalizia sono:

- la tavola di mortalità;
- il tasso tecnico;
- il tasso annuo di rivalutazione nominale;
- i costi.

Tavola di mortalità

La tavola di mortalità è uno studio statistico effettuato sulla popolazione nella sua dimensione demografica al fine di capire l'andamento di alcuni aspetti, come l'età media e il livello di sopravvivenza. In particolare, riporta i valori delle probabilità di decesso di un individuo per ciascuna età, tendenzialmente crescenti al crescere degli anni di vita; tali valori

rappresentano, pertanto, le aspettative di vita dello stesso nonché di durata della prestazione pensionistica.

A parità di età di un individuo, maggiore è la probabilità di decesso riportata nella tavola di mortalità, maggiore sarà l'importo della prima rata della Rendita Vitalizia.

Un elemento da considerare, utilizzato dalla Compagnia di Assicurazione per rettificare l'importo della Rendita Vitalizia, è il cosiddetto “**age shifting**”, che consiste nel modificare l'età dell'Assicurato, invecchiandola o ringiovanendola, sommando algebricamente lo ‘shift’ annuo corrispondente alla data di nascita. Ad esempio, se per i nati nel 1965 è previsto un *age shifting* di -2 anni, l'età assicurativa è inferiore di 2 anni rispetto all'età anagrafica; pertanto, al momento del pensionamento saranno applicate le probabilità di decesso di un 63enne.

Tasso tecnico

Il tasso tecnico rappresenta il tasso annuo di rendimento minimo che la Compagnia di Assicurazione riconosce al percettore della Rendita Vitalizia.

È utilizzato sia per il calcolo della prima rata della Rendita Vitalizia che, come indicato nel punto successivo, per quello delle rate successive, insieme al tasso annuo di rivalutazione nominale.

Tasso annuo di rivalutazione nominale

Il tasso annuo di rivalutazione nominale rappresenta il tasso di rendimento conseguito dalla Gestione Separata in cui la Compagnia di Assicurazione ha investito il Premio Unico versato dall'Assicurato all'atto della scelta della prestazione in rendita.

Tale tasso è applicato per la rivalutazione delle rate della rendita successiva alla prima; in particolare, il tasso di rivalutazione effettiva è pari al tasso di rivalutazione nominale ridotto del tasso tecnico di cui al punto precedente.

Esiste pertanto un forte legame tra il tasso tecnico e il tasso annuo di rivalutazione effettiva della rata di Rendita Vitalizia.

Un valore contenuto del tasso tecnico determina un importo contenuto della prima rata della Rendita Vitalizia, ma una rivalutazione più elevata delle rate successive nel periodo di erogazione, a parità di tasso di rendimento ottenuto dalla Gestione Separata.

Per contro, un valore elevato del tasso tecnico determina un importo elevato della prima rata della rendita, ma una rivalutazione più contenuta delle rate successive.

Costi

Nella fase di erogazione delle Rendite Vitalizie, la Compagnia di Assicurazione trattiene degli importi al fine di coprire le spese amministrative correnti nonché di costituire delle riserve a copertura del verificarsi di determinati rischi, quali:

- rischi biometrici (ad esempio: una mortalità più contenuta rispetto a quella stimata);
- rischi finanziari (ad esempio: rendimenti inferiori a quelli minimi garantiti);
- rischi operativi (ad esempio: qualsiasi rischio che potrebbe incrementare i costi amministrativi).

Le principali tipologie di costi sono le seguenti:

- 1) un costo di caricamento *una tantum*, espresso in percentuale da applicare all'importo del Premio Unico corrisposto alla Compagnia (pari alla posizione previdenziale maturata presso il Fondo Pensione) e trattenuto da quest'ultima al momento della conversione del Premio in Rendita Vitalizia;
- 2) un costo annuo applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata. Tale costo può essere espresso nelle seguenti modalità:

- *percentuale in termini assoluti*. In tal caso, tale percentuale si sottrae dal tasso annuo di rendimento nominale della Gestione Separata per determinare il rendimento riconosciuto all'Assicurato e utilizzato per la rivalutazione delle rate di Rendita Vitalizia. Ad esempio, nel caso di un rendimento del 4% e di un costo trattenuto dell'1%, il rendimento riconosciuto all'Iscritto è del 3% (4%-1%);
 - *aliquota di retrocessione* espressa in percentuale. In tal caso, tale percentuale si moltiplica per il tasso annuo di rendimento nominale della Gestione Separata per determinare il rendimento riconosciuto all'Assicurato da utilizzare per la rivalutazione delle rate di Rendita Vitalizia. Ad esempio, nel caso di un rendimento del 4% e di un'aliquota di retrocessione del 95%, il rendimento riconosciuto all'Assicurato è del 3,8% (4% x 95%);
- 3) un costo di caricamento annuo, espresso in percentuale da applicare all'importo della rata di Rendita Vitalizia erogata.

Allegato n. 2 – Simulazione calcolo delle rate di Rendita Vitalizia

Anno di nascita	1958
Posizione previdenziale maturata	100.000 €
Rendimento lordo Gestione Separata	3,50%
Coefficiente di rivalutazione rendita	2,56%
Età pensionamento	67 anni
Pagamento	Annuale posticipato
Sesso aderente	M
Sesso coniuge	F
Età coniuge	Stessa dell'Iscritto
Reversibilità	100%

Il coefficiente di rivalutazione annua della Rendita Vitalizia è calcolato come segue:

$$R_a = \frac{(R_{GS} \times A_r) - T_T}{1 + T_T} \quad R_a = \frac{(3,50\% \times 95\%) - 0,75\%}{1 + 0,75\%}$$

dove:

R_{GS} = Rendimento del Fondo SV di Helvetia Vita, ipotizzato pari al 3,50%;

A_r = Aliquota di retrocessione, pari al 95% del rendimento del Fondo SV, come da attuale Convenzione con Helvetia Vita;

T_T = Tasso Tecnico, pari allo 0,75%, come da attuale Convenzione con Helvetia Vita.

Coefficienti di trasformazione

Età	Helvetia Vita S.p.A.					
	Rendita vitalizia immediata rivalutabile	Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile	Rendita vitalizia immediata certa per 5 anni rivalutabile	Rendita vitalizia immediata certa per 10 anni rivalutabile	Rendita vitalizia immediata rivalutabile controassicurata	Rendita vitalizia immediata con raddoppio all'80esimo anno di vita
60	24,0903	29,9760	24,1503	24,3581	26,7176	30,7983
61	23,3325	29,2022	23,4006	23,6339	25,9878	30,1135
62	22,5781	28,4250	22,6551	22,9162	25,2550	29,4363
63	21,8274	27,6450	21,9140	22,2054	24,5194	28,7675
64	21,0806	26,8621	21,1777	21,5020	23,7836	28,1074
65	20,3381	26,0764	20,4468	20,8065	23,0510	27,4576
66	19,6003	25,2892	19,7217	20,1196	22,3162	26,8185
67	18,8675	24,4996	19,0029	19,4424	21,5794	26,1916
68	18,1399	23,7083	18,2906	18,7762	20,8455	25,5775
69	17,4179	22,9156	17,5852	18,1229	20,1148	24,9777
70	16,7025	22,1223	16,8876	17,4846	19,3831	24,3946

I coefficienti di trasformazione includono il costo di caricamento sul Premio Unico (0,50%) nonché sulle rate periodiche (1,50%).

1^a rata di Rendita

Età di percezione della 1 ^a rata di rendita	Helvetia Vita S.p.A. ⁽¹⁾					
	Rendita vitalizia immediata rivalutabile	Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile	Rendita vitalizia immediata certa per 5 anni rivalutabile	Rendita vitalizia immediata certa per 10 anni rivalutabile	Rendita vitalizia immediata rivalutabile controassicurata	Rendita vitalizia immediata con raddoppio all'80esimo anno di vita
60	4.151 €	3.336 €	4.141 €	4.105 €	3.743 €	3.247 €
61	4.286 €	3.424 €	4.273 €	4.231 €	3.848 €	3.321 €
62	4.429 €	3.518 €	4.414 €	4.364 €	3.960 €	3.397 €
63	4.581 €	3.617 €	4.563 €	4.503 €	4.078 €	3.476 €
64	4.744 €	3.723 €	4.722 €	4.651 €	4.205 €	3.558 €
65	4.917 €	3.835 €	4.891 €	4.806 €	4.338 €	3.642 €
66	5.102 €	3.954 €	5.071 €	4.970 €	4.481 €	3.729 €
67	5.300 €	4.082 €	5.262 €	5.143 €	4.634 €	3.818 €
68	5.513 €	4.218 €	5.467 €	5.326 €	4.797 €	3.910 €
69	5.741 €	4.364 €	5.687 €	5.518 €	4.971 €	4.004 €
70	5.987 €	4.520 €	5.922 €	5.719 €	5.159 €	4.099 €

(1) La 1a rata di rendita è pari al capitale diviso i coefficienti di trasformazione.

Rate di Rendita successive alla 1^a

Rate di rendita	Helvetia Vita S.p.A.					
	Rendita vitalizia immediata rivalutabile	Rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile	Rendita vitalizia immediata certa per 5 anni rivalutabile	Rendita vitalizia immediata certa per 10 anni rivalutabile	Rendita vitalizia immediata rivalutabile controassicurata	Rendita vitalizia immediata con raddoppio all'80esimo anno di vita
1	5.300 €	4.082 €	5.262 €	5.143 €	4.634 €	3.818 €
2	5.436 €	4.186 €	5.397 €	5.275 €	4.752 €	3.916 €
3	5.575 €	4.293 €	5.535 €	5.410 €	4.874 €	4.016 €
4	5.717 €	4.403 €	5.676 €	5.548 €	4.999 €	4.118 €
5	5.863 €	4.515 €	5.821 €	5.690 €	5.126 €	4.224 €
6	6.013 €	4.631 €	5.970 €	5.835 €	5.257 €	4.332 €
7	6.167 €	4.749 €	6.123 €	5.984 €	5.392 €	4.442 €
8	6.324 €	4.870 €	6.279 €	6.137 €	5.529 €	4.556 €
9	6.486 €	4.995 €	6.440 €	6.294 €	5.671 €	4.672 €
10	6.652 €	5.123 €	6.604 €	6.455 €	5.816 €	4.792 €
11	6.822 €	5.253 €	6.773 €	6.620 €	5.964 €	4.914 €
12	6.996 €	5.388 €	6.946 €	6.789 €	6.117 €	5.040 €
13	7.175 €	5.525 €	7.124 €	6.963 €	6.273 €	5.168 €
14	7.358 €	5.667 €	7.306 €	7.141 €	6.433 €	5.301 €
15	7.546 €	5.811 €	7.492 €	7.323 €	6.598 €	5.436 €
16	7.739 €	5.960 €	7.684 €	7.510 €	6.767 €	5.575 €
17	7.937 €	6.112 €	7.880 €	7.702 €	6.939 €	5.717 €
18	8.140 €	6.269 €	8.082 €	7.899 €	7.117 €	5.864 €
19	8.348 €	6.429 €	8.288 €	8.101 €	7.299 €	6.013 €
20	8.561 €	6.593 €	8.500 €	8.308 €	7.485 €	6.167 €
21	8.780 €	6.762 €	8.717 €	8.520 €	7.677 €	6.325 €
22	9.004 €	6.934 €	8.940 €	8.738 €	7.873 €	6.486 €
23	9.235 €	7.112 €	9.169 €	8.961 €	8.074 €	6.652 €
24	9.471 €	7.293 €	9.403 €	9.190 €	8.280 €	6.822 €
25	9.713 €	7.480 €	9.643 €	9.425 €	8.492 €	6.997 €
26	9.961 €	7.671 €	9.890 €	9.666 €	8.709 €	7.175 €
27	10.215 €	7.867 €	10.143 €	9.913 €	8.932 €	7.359 €
28	10.476 €	8.068 €	10.402 €	10.167 €	9.160 €	7.547 €
29	10.744 €	8.274 €	10.668 €	10.427 €	9.394 €	7.740 €
30	11.019 €	8.486 €	10.940 €	10.693 €	9.634 €	7.938 €

Allegato n. 3 – Tempistiche erogazione Prestazioni Pensionistiche in Rendita Vitalizia

La tabella seguente riporta le tempistiche di erogazione delle Prestazioni Pensionistiche in Rendita Vitalizia nel caso in cui la richiesta sia presentata, con la documentazione corretta e completa, entro il 20 del mese (m); se è un giorno non lavorativo, la richiesta deve essere presentata entro il giorno lavorativo precedente.

Per il mese di agosto e di dicembre, la richiesta deve essere presentata rispettivamente entro il giorno 5 e il giorno 15, salvo diversa comunicazione pubblicata sul sito *web* del Fondo.

Per i Vecchi Iscritti,⁽¹⁾ la richiesta è presentata insieme a quella per la Prestazione Pensionistica in Capitale, nel caso in cui abbiano optato per la Nuova fiscalità.

Per i Nuovi Iscritti,⁽²⁾ la richiesta è presentata insieme a quella per la Prestazione Pensionistica in Capitale, salvo il caso in cui la rendita vitalizia calcolata sul 70% del capitale sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS; in tal caso, la Prestazione può essere richiesta interamente in Capitale.

	Mese (m)	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Data limite richiesta	(m)	20 GENNAIO	20 FEBBRAIO	20 MARZO	20 APRILE	20 MAGGIO	20 GIUGNO	20 LUGLIO	20 AGOSTO	20 SETTEMBRE	20 OTTOBRE	20 NOVEMBRE	20 DICEMBRE
Data di disinvestimento	(m)	31 GENNAIO	28 FEBBRAIO	31 MARZO	30 APRILE	31 MAGGIO	30 GIUGNO	31 LUGLIO	31 AGOSTO	30 SETTEMBRE	31 OTTOBRE	30 NOVEMBRE	31 DICEMBRE
Data limite pagamento		Il pagamento alla Compagnia di Assicurazione è effettuato dopo la formalizzazione da parte dell'Iscritto della Scheda di Adesione alla convenzione stipulata dal Fondo in cui sono indicati, tra l'altro, la tipologia di Rendita scelta e il Premio Unico Lordo, corrispondente alla posizione previdenziale maturata oggetto di Rendita. La Scheda Individuale di Adesione deve essere formalizzata dall'Iscritto entro il giorno 5 del mese (m+2) ai fini della decorrenza della Rendita nello stesso mese.											

- (1) *Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.*
- (2) *Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.*

Allegato n. 4 – Simulazione percentuale posizione per Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia

La tabella seguente riporta una simulazione riguardante il calcolo per un Nuovo Iscritto al Comparto Bilanciato della percentuale della posizione previdenziale maturata da destinare a Prestazione Pensionistica in Capitale e in Rendita Vitalizia.

In assenza di Anticipazioni pregresse non reintegrate, la percentuale potrà essere pari al 50% per entrambe le Prestazioni Pensionistiche; in particolare, per la Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia il 50% rappresenta la percentuale minima.

In caso contrario, la percentuale da destinare a Rendita Vitalizia è superiore al 50% e aumenta con l'aumentare dell'importo delle Anticipazioni pregresse non reintegrate, fino ad arrivare al 100% nel caso in cui tale importo sia pari o superiore alla posizione effettiva totale.

		A	B	C	D	E	F
Numero quote totali	(a)	4.120,785	4.120,785	4.120,785	4.120,785	4.120,785	4.120,785
Valore quota 30 giugno 2026	(b)	43,681	43,681	43,681	43,681	43,681	43,681
Valore lordo della posizione (€)	(c) = (a) x (b)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Prestazione Capitale							
Anticipazioni pregresse non reintegrate (€)	(d)		-40.000,00	-80.000,00	-120.000,00	-150.000,00	-200.000,00
Valore lordo prestazione in capitale (€)	(e) = SE {[(c) + (d)] x 50% } > 0; [(c) + (d)] x 50%; 0	90.000,00	70.000,00	50.000,00	30.000,00	15.000,00	-
Numero quote da disinvestire effettivo	(f) = (e) / (b)	2.060,392	1.602,527	1.144,662	686,797	343,399	-
% prestazione effettiva Capitale	(g) = (f) / (a)	50,00%	38,89%	27,78%	16,67%	8,33%	0,00%
Prestazione Rendita							
Valore lordo prestazione in rendita (€)	(h) = (c) - (e)	90.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
Numero quote da disinvestire effettivo	(i) = (h) / (b)	2.060,392	2.518,257	2.976,122	3.433,987	3.777,386	4.120,785
% prestazione effettiva Rendita	(l) = (i) / (a)	50,00%	61,11%	72,22%	83,33%	91,67%	100,00%
% prestazione Totale	(m) = (g) + (l)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Allegato n. 5 – Quadro normativo fiscale Prestazione Pensionistica in Rendita Vitalizia

Tassazione della posizione previdenziale maturata presso il Fondo

K1 <i>periodo fino al 31.12.2020</i>	K2 <i>periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2006</i>	K3 <i>periodo dal 01.01.2007</i>
---	---	-------------------------------------

Vecchi e Nuovi Iscritti ⁽¹⁾		
A) Tassazione Ordinaria	A) Tassazione Ordinaria	A) Tassazione Separata definitiva
B) Base imponibile 87,50% della posizione previdenziale maturata	B) Base imponibile Contributi dedotti : Da tassare Contributi non dedotti : Già tassati TFR : Da tassare Rendimenti finanziari : Da tassare	B) Base imponibile Contributi dedotti : Da tassare Contributi non dedotti : Già tassati TFR : Da tassare Rendimenti finanziari : Già tassati
C) Aliquota Aliquota ordinaria IRPEF con addizionale comunale e regionale	C) Aliquota Aliquota ordinaria IRPEF con addizionale comunale e regionale	C) Aliquota 15% con riduzione dello 0,3% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino a un'aliquota minima del 9% Gli anni di iscrizione prima del 2007 sono considerati al max pari a 15.

Tassazione dei rendimenti finanziari maturati presso la Gestione Separata

Vecchi e Nuovi Iscritti ⁽¹⁾	
A) Tassazione Separata definitiva	
B) Base imponibile 100% dei rendimenti finanziari maturati	
C) Aliquota Aliquota del 26%, ridotta al 12,50% per i redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati	

(1) *Vecchio Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) entro il 28 aprile 1993.*

Nuovo Iscritto: iscritto al FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbia trasferito la posizione a FOPDIRE) dopo il 28 aprile 1993.